



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dal Prof. Avv. Domenico Apicella, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 20 ottobre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO GUARASCIO (Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio Srl), Società COSENZA CALCIO Srl - (nota n. 411/1062 pf13-14/AM/LG/pp del 21.7.2014).

Con provvedimento del 21.07.2014 la Procura federale ha deferito a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il Sig. Eugenio Guarascio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società sportiva Cosenza Calcio Srl, per rispondere della violazione ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione al Titolo III, punti 1, lettera g), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici Lega Pro (CU FIGC n. 168/A del 07.05.2013), nonché la predetta compagine societaria, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, con riferimento alla condotta antiregolamentare imputata al medesimo Sig. Guarascio.

L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota trasmessa alla Procura federale, in data 23.05.2014, mediante cui la Commissione criteri sportivi e organizzativi istituita presso la FIGC aveva riscontrato l'inadempimento perpetrato dalla Società sportiva deferita in ordine a quanto espressamente prescritto dalla richiamata disciplina domestica di settore, ovvero in relazione alla mancata partecipazione all'incontro organizzato in collaborazione dalla FIGC e dalla Lega Pro sul tema della salute e della lotta al doping (Firenze 31.03.2014).

Alla riunione del 30.09.2014 i deferiti e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione delle sanzioni ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Con nota del 02.10.2104, la Procura generale dello sport presso il CONI ha comunicato alla Procura federale il diniego di qualsivoglia parere in merito alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità delle sanzioni indicate, poiché l'atto di deferimento era antecedente alla formale attivazione della medesima Procura generale dello sport presso il CONI.

Di conseguenza, avuto riguardo alla fattispecie in trattazione, non può che trovare applicazione l'art. 23 CGS di vecchia formulazione.

Il patteggiamento

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Eugenio Guarascio e la Società Cosenza Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Eugenio Guarascio e la Società Cosenza Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Eugenio Guarascio, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 5.000,00 (euro cinquemila/00); pena base per la Società Cosenza Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 15.000,00 (euro quindicimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) a carico del Sig. Eugenio Guarascio;*
- ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a carico della Società Cosenza Calcio Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO COZZULA (all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività di interesse della Società SEF Torres 1903 Srl), MANOLO PATALANO (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SEF Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 SRL - (nota n. 552/879 pf13-14/AM/ma del 28.7.2014).

Con provvedimento del 28.07.2014 la Procura federale ha deferito a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il Sig. Alessandro Cozzula e il Sig. Manolo Patalano, quest'ultimo, all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società sportiva SEF Torres 1903 Srl, per rispondere entrambi ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 30 del Regolamento Settore Tecnico FIGC, nonché la predetta compagine societaria, in via diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, con riferimento alle condotte antiregolamentari rispettivamente imputate ai medesimi Sigg. Patalano e Cozzula.

L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una anonima denuncia fatta pervenire alla Procura federale, in data 10.04.2014, dal Segretario del Settore Tecnico FIGC, alla luce della quale veniva segnalata la indebita presenza, in seno allo staff tecnico della Società sportiva SEF Torres 1903 Srl, del Sig. Cozzula, che, asseritamente privo di idoneo e specifica abilitazione, avrebbe ciononostante operato in qualità di preparatore atletico della prima squadra, per ciò stesso violando la disciplina domestica di settore.

Di qui l'atto di deferimento in relazione al quale ha fatto pervenire propria memoria difensiva esclusivamente il Sig. Patalano.

Il patteggiamento

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Manolo Patalano e la Società SEF Torres 1903 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Manolo Patalano e la Società SEF Torres 1903 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Manolo Patalano, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 60 (sessanta); pena base per la Società SEF Torres 1903 Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 2.000,00 (euro duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone le sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito per il Sig. Cozzula.

Alla riunione odierna, la Procura federale, insistendo per la declaratoria di responsabilità disciplinare individuata nei riguardi del Sig. Cozzula, ha chiesto l'irrogazione della seguente sanzione:

- 6 (sei) mesi di inibizione.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

La documentazione versata a corredo dell'atto di deferimento offre ampio e puntuale riscontro probatorio in ordine alle violazioni disciplinari ascritte al deferito.

Questo Tribunale, pur prendendo atto che tra la Società sportiva SEF Torres 1903 Srl e il Sig. Cozzula sussisteva, essenzialmente, un rapporto di collaborazione professionale correlata a servizi di consulenza sportiva (di cui all'accordo negoziale prodotto a corredo della memoria difensiva depositata dal Sig. Patalano), tuttavia, non ritiene di poter ragionevolmente escludere che, in concreto, il Sig. Cozzula abbia curato la preparazione atletica della squadra sarda, con una certa assiduità, non avendone in realtà titolo.

In tal senso, depongono, oltre alla documentazione fotografica acquisita dall'organo inquirente, anche quanto segnalato dal collaboratore della Procura federale in data 15.05.2014, ma soprattutto quanto riferito dal Sig. Cabeccia, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in forza alla SEF Torres 1903 Srl.

Questi, in sede di audizione personale, ha pacificamente confermato che il Sig. Cozzula faceva parte dello staff tecnico della prima squadra, specificando che quest'ultimo assisteva l'allenatore in seconda (Sig. Furlan), indicava, talvolta, le attività di riscaldamento da eseguire, dirigeva (sempre su indicazioni dell'allenatore in seconda) l'allenamento di parte della rosa quando i calciatori venivano divisi in gruppi separati, indicava, spesso, a fine allenamento, gli esercizi di postura e di allungamento da compiere.

Trattasi di riscontro probatorio di particolare rilevanza, anche e soprattutto poiché il Sig. Cabeccia, peraltro capitano della prima squadra, al pari degli altri tesserati, essendo il destinatario delle indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle sessioni di allenamento dedicate alla preparazione atletica, non poteva non avere adeguata contezza anche in ordine ai soggetti che fornivano le predette indicazioni, come dimostra la dovizia di particolari che hanno contraddistinto la deposizione in atti.

Né, del resto, con riferimento alla posizione del Sig. Cozzula, possono avere un qualche significativo rilievo le dichiarazioni testimoniali, quali sorta di "affidavit", rese dai Sigg. Bottone, Foglia, Infantino e Migliaccio (tutti calciatori tesserati, all'epoca dei fatti, in forza alla SEF Torres 1923 Srl).

Trattasi di dichiarazioni del tutto irrivalenti e per di più acquisite in termini e secondo modalità del tutto avulse dal contesto e dalle dinamiche investigative sviluppatasi intorno alla vicenda, dunque, per ciò stesso, non meritevoli di vaglio alcuno in questa sede.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 60 (sessanta) a carico del Sig. Manolo Patalano;

- ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00) a carico della Società SEF Torres 1903 Srl.

In accoglimento del deferimento, irroga a carico del Sig. Alessandro Cozzula la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).

(31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO SCATIGNA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD LC Five Martina Franca), Società ASD LC FIVE MARTINA FRANCA ▪ (nota n. 659/919 pf13-14 MS/vdb del 9.9.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, rilevata preliminarmente l'omessa comunicazione delle determinazioni conclusive delle indagini alle parti sottoposte alle stesse, dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per i conseguenti adempimenti di cui all'art. 32 quinquies, comma 5, CGS.

(26) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCOLLO (all'epoca dei fatti Vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CICIPAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 788/1002 pf13-14 SS/vdb del 12.8.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, rilevata preliminarmente l'omessa comunicazione delle determinazioni conclusive delle indagini alle parti sottoposte alle stesse, dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per i conseguenti adempimenti di cui all'art. 32 quinquies, comma 5, CGS.

(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ONOFRIO ORTUGNO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Licata 1931), Società ASD LICATA 1931 ▪ (nota n. 783/1003 pf13-14 SS/vdb del 12.8.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, rilevata preliminarmente l'omessa comunicazione delle determinazioni conclusive delle indagini alle parti sottoposte alle stesse, dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per i conseguenti adempimenti di cui all'art. 32 quinquies, comma 5, CGS.

(25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO VITO (Presidente della Società ASD San Felice Gladiator ora ASD Gladiator 1924), Società ASD San Felice Gladiator ora ASD GLADIATOR 1924 ▪ (nota n. 781/623 pf13-14 SS/mg del 12.8.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, rilevata preliminarmente l'omessa comunicazione delle determinazioni conclusive delle indagini alle parti sottoposte alle stesse, dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per i conseguenti adempimenti di cui all'art. 32 quinquies, comma 5, CGS.

(345) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Presidente della Società Paganese Calcio 1926 Srl), Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl ▪ (nota n. 6453/436 pf13-14 SS/mg dell'8.5.2014).

Con provvedimento del 08.05.2014 la Procura federale ha deferito a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il Sig. Raffaele Trapani, all'epoca dei fatti,

Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società sportiva professionistica Paganese Calcio 1926 Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 38, comma 1, NOIF, nonché la predetta compagine societaria, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, in relazione alla condotta antiregolamentare attribuita al medesimo Sig. Trapani, e, in via oggettiva, ex art. 4, comma, 2, CGS, avuto riguardo al comportamento tenuto dal Sig. Luca Fusco.

L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota del Direttore Generale della Lega Italiana Calcio professionistico (Lega Pro), mediante cui veniva segnalato che, a seguito dell'esonero dell'allenatore della prima squadra, Sig. Agenore Maurizi, la Società sportiva Paganese Calcio 1926 Srl, aveva affidato la guida tecnica ai Sigg. Luca Fusco e Vittorio Belotti, tuttavia, essendo solo il Sig. Belotti in possesso della necessaria abilitazione tecnica richiesta in relazione alla categoria di appartenenza della Società sportiva, ma non anche il Sig. Fusco.

In particolare, quest'ultimo avrebbe diretto gli allenamenti della prima squadra sin dal 29.12.2013, non soltanto privo di qualsivoglia vincolo di tesseramento con la Società sportiva campana (il tesseramento del Sig. Fusco è stato perfezionato, in qualità di collaboratore della prima squadra, solo in data 16.01.2014), ma anche in pendenza di squalifica per illecito sportivo.

Di qui l'atto di deferimento in relazione al quale nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Il patteggiamento

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Raffaele Trapani, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società Paganese Calcio 1926 Srl, sanzione della ammenda di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 1.666,67 (euro milleseicentosestantasei/67)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Raffaele Trapani;*
- *ammenda di € 1.666,67 (euro milleseicentosessantasei/67) a carico della Società Paganese Calcio 1926 Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(425) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934), Società USD CAVESE 1919 già USD PRO CAVESE 1934 - (nota n. 7744/737pf13-14/AM/gb del 25.6.2014).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, con atto del 25 giugno 2014, la Procura federale deferiva il Signor Salvatore Manna, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 (già USD Pro Cavese 1934), per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 1 del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS; preso atto che nella riunione del 2 ottobre 2014, fissata per la discussione del citato procedimento, questo Tribunale accoglieva la richiesta della Procura federale e disponeva la correzione dell'atto di deferimento del 25 giugno 2014, così che (testualmente) “*dove si legge “Sig. Manna Salvatore, Presidente e Legale rappresentante della Società USD DRO’ deve leggersi ed intendersi ‘Sig. Manna Salvatore, Presidente e legale rappresentante della Soc. USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934’*”; constatato che questo provvedimento è stato pubblicato nel C.U. n. 8/TNF-Sez. Disc.; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2013, ore 14,00, della copia del verbale dell'Assemblea che ha attribuito le cariche sociali, ovvero, comunicazione di conferma delle cariche sociali, nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse (punto 1. del citato CU 168/2013); rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Salvatore Manna della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00); rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Signor Salvatore Manna l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società USD Cavese 1919 l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

(443) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO ROMAGNOLI (Presidente e Legale rappresentante della Società NFC Orlandina ASD), Società NFC ORLANDINA ASD - (nota n. 7822/779pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, con atto del 25 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signor Massimo Romagnoli, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società NCF Orlandina ASD, per la violazione dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 2) e 4) del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

preso atto che nella riunione del 2 ottobre 2014, fissata per la discussione del citato procedimento, questo Tribunale accoglieva l'istanza di rinvio avanzata dalla Società deferita, disponendo il rinvio del procedimento a nuovo ruolo;

constatato che questo provvedimento è stato pubblicato nel C.U. n.8/TNF-Sez. Disc.;; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempimento, il comportamento contestato;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2013, ore 14,00, della copia dello Statuto e della fidejussione (punti 2. e 4. del citato CU 168/2013);

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Massimo Romagnoli della sanzione dell'inibizione per giorni 40 (quaranta) e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00);

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura federale;

ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Signor Massimo Romagnoli, l'inibizione di giorni 40 (quaranta) e, alla Società NFC Orlandina ASD, l'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).

**Il Presidente del TFN
sezione disciplinare
Prof. Claudio Franchini**

“”

Pubblicato in Roma il 20 ottobre 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio

